



CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA

# STATUTO CAMERA ARBITRALE DI FOGGIA

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 19 del 29.12.2021

**Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia**

via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333 - PEC [cciaa@fg.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it)  
[www.fg.camcom.gov.it](http://www.fg.camcom.gov.it) - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY



## STATUTO CAMERA ARBITRALE

### Articolo 1

#### Istituzione

Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è istituita la Camera arbitrale; essa non ha scopo di lucro e presta la sua opera per la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale, mediante procedimenti di arbitrato rituale o irrituale.

La Camera arbitrale è ubicata presso la sede legale della Camera di commercio.

La Camera arbitrale ha durata illimitata.

### Articolo 2

#### Funzioni

La Camera arbitrale svolge le seguenti funzioni:

1. organizza, attua e gestisce i servizi di arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seg. c.p.c. e irrituale e/o libero mediante decisioni aventi tra le parti valore negoziale;
2. organizza e promuove servizi per la diffusione dell'arbitrato;
3. promuove, organizza ed istituisce convegni, commissioni, convenzioni, intese, rapporti di collaborazione ed attività comuni con altre istituzioni arbitrali italiane e straniere ovvero con associazioni economiche, imprenditoriali e culturali, con ordini e collegi professionali e con altri organismi pubblici e privati, interni ed internazionali, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali;
4. può avvalersi della collaborazione e/o della consulenza di esperti in materia di arbitrato;
5. predispone ed attua ogni altra attività o servizio o azione necessari, utili od opportuni per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

### Art.3

#### Organi

Sono organi della Camera arbitrale:

1. il Presidente e il Vice Presidente,
2. il Consiglio Direttivo
3. il Segretario.

### Art.4

#### Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente:
  - a. ha la rappresentanza legale e processuale della Camera arbitrale;
  - b. vigila per garantire la puntuale e corretta applicazione del presente Statuto e del Regolamento;
  - c. convoca e presiede il Consiglio;
  - d. in caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, il quale deve essere convocato entro i successivi dieci giorni per la ratifica;
  - e. esercita le altre funzioni a lui attribuite nel presente Statuto e nel Regolamento.
2. Il Consiglio elegge il Vice Presidente scegliendolo fra i suoi membri.



Il Vice Presidente esercita le funzioni presidenziali in ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente.

## **Articolo 5**

### **Il Consiglio Direttivo**

La Camera arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei membri, tutti nominati dalla Giunta camerale tra persone di provata moralità ed esperienza in campo giuridico, economico ed arbitrale, nel modo seguente:

- Il Presidente, che di diritto è il Presidente *pro tempore* della Camera di commercio di Foggia o, previa delega, il Segretario Generale dell'Ente Camerale che assume la funzione di Presidente;
- 4 componenti scelti tra magistrati anche in quiescenza, professori universitari in discipline giuridiche o tecnico economiche, avvocati, dottori commercialisti e notai;
- un componente della Giunta camerale in carica;

## **Articolo 6**

### **Durata e funzionamento**

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, compreso tra essi il Presidente o il Vice Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente; esso deve, inoltre, essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla segreteria di richiesta scritta firmata da almeno due membri del Consiglio stesso. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento ed i suoi componenti sono rieleggibili; in ogni caso rimane in carica anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina del nuovo consiglio. I componenti del Consiglio direttivo non possono essere inclusi nell'elenco degli arbitri e non possono essere designati arbitri in procedimenti della Camera arbitrale.

Il membro del Consiglio che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione dello stesso Consiglio.

Le cariche sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia.

È possibile il collegamento di uno o più consiglieri in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

## **Articolo 7**

### **Attribuzioni**

1. Il Consiglio dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.
2. In particolare, il Consiglio svolge i seguenti compiti:

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia

via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333 - PEC [cciaa@fg.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it)  
[www.fg.camcom.gov.it](http://www.fg.camcom.gov.it) - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 - Fatturazione elettronica UF9GFY



- a. nomina gli arbitri;
- b. propone alla Giunta della Camera di Commercio le modifiche dello Statuto della Camera Arbitrale e dell'annesso Regolamento e fissa le regole deontologiche per gli arbitri;
- c. avanza proposte ed esprime pareri su richieste della Giunta della Camera di Commercio;
- d. cura, secondo le modalità previste dal Regolamento, la formazione di un elenco degli arbitri e provvede al relativo aggiornamento;
- e. decide sull'istanza di riconsunzione dell'arbitro;
- f. adempie a tutte le attribuzioni previste dal Regolamento;
- g. propone alla Giunta Camerale le tariffe per i servizi della Camera Arbitrale.

### **Articolo 8**

#### **La Segreteria**

Presso la Camera arbitrale opera una Segreteria composta da un Segretario ed, eventualmente, da uno o più addetti.

Il Segretario è nominato dalla Giunta della Camera di commercio su proposta del Segretario Generale fra i dipendenti camerale di categoria D ovvero tra i Quadri dell'azienda speciale della Camera di commercio.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, sovrintende all'esecuzione delle delibere consiliari, è responsabile nei confronti del Consiglio del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e coordina il personale addetto alla Camera Arbitrale, ove assegnato.

### **Articolo 9**

#### **Riservatezza**

I componenti degli organi della Camera arbitrale ed il personale che svolge le funzioni di segreteria sono obbligati a custodire con la massima riservatezza qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali conclusi ed in corso.

L'accettazione dell'incarico di arbitro è collegata all'obbligo di riservatezza su tutte le notizie relative ai procedimenti per cui sono stati nominati.

### **Articolo 10**

#### **Elenco Arbitri**

1. E' istituito presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia un elenco di persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche e tecniche idonee a svolgere le funzioni di arbitro.
2. L'elenco è pubblico.
3. Possono essere iscritti in questo elenco:
  - a. i professori e i ricercatori universitari di ruolo e i magistrati, pure se collocati fuori ruolo ovvero a riposo;
  - b. gli iscritti a ordini e/o collegi professionali con esercizio effettivo e continuativo dell'attività professionale da almeno 10 anni;
  - c. coloro i quali siano stati iscritti a ordini e/o collegi professionali ed abbiano effettivamente e continuativamente esercitato attività professionale per almeno 10 anni.



4. La Camera Arbitrale aggiorna con cadenza triennale l'albo, includendo altre persone dotate di specifica competenza e che rispondano ai requisiti di cui al comma precedente o cancellando le persone che si siano rese responsabili di fatti che rivelino l'inidoneità alle funzioni arbitrali o che chiedano di non fare più parte dell'elenco.
5. La deliberazione di cancellazione viene adottata dopo aver ascoltato l'interessato ed ha carattere strettamente riservato.
6. Le iscrizioni nell'elenco avvengono con deliberazione del consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La domanda deve essere corredata da un curriculum vitae e dalla documentazione ritenuta opportuna e deve contenere la dichiarazione di accettazione del Regolamento, del codice deontologico e delle allegate tabelle.
7. Il Consiglio direttivo con deliberazione unanime, può sempre iscrivere d'ufficio nell'elenco degli arbitri persone di riconosciuta competenza e professionalità.

#### **Articolo 11** **Modificazioni**

Ogni modifica e/o integrazione del presente Statuto sarà esecutiva dal momento in cui diverrà esecutiva la deliberazione di Consiglio che la approva.

In ogni caso le modifiche e/o le integrazioni non avranno effetti sulle procedure arbitrali pendenti.

#### **Art. 12** **Norme finali**

Il Funzionamento della Camera arbitrale, dei suoi organi e delle procedure arbitrali è disciplinato, per quanto non previsto nel presente Statuto, dal Regolamento Arbitrale